Exit tax

Prof. Giuseppe Corasaniti

Università degli Studi di Brescia

30 ottobre 2026

Premessa

L’art. 166 del TUIR disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, la c.d. imposizione in uscita.

Trattasi di specifiche ipotesi fiscali riconducibili al trasferimento all’estero della residenza fiscale (anche per effetto di operazioni straordinarie) di imprese commerciali, stabili organizzazioni e attivi, al verificarsi delle quali è previsto il realizzo a valore di mercato dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (c.d. exit tax).

In attuazione di quanto previsto dalla c.d. direttiva ATAD I (direttiva UE n. 2016/1164), come modificata dalla direttiva ATAD II (direttiva UE n. 2017/952), l’art. 2 del d.lgs. 29.11.2018, n. 142 ha apportato talune novità alla disciplina domestica in materia di exit tax, determinando l’integrale sostituzione dell’art. 166 del TUIR con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 142 del 2018 (attuativo della direttiva ATAD) si legge che le modifiche apportate all’art. 166, Tuir (la cui rubrica è passata da “Trasferimento all'estero della residenza o della sede” a “Imposizione in uscita”) hanno radicalmente “stravolto” (nel senso di ampliarlo significativamente) l’ambito soggettivo, oggettivo e procedurale della disposizione.

segue

- Prima della riforma, il sistema risultava strutturalmente frammentato. L'imposizione in uscita non era disciplinata da una norma unitaria, ma emergeva dal coordinamento tra più disposizioni. In tale contesto, **l'art. 179, comma 6, Tuir, svolgeva una funzione specifica nell'ambito delle operazioni straordinarie transfrontaliere, consentendo di intercettare fenomeni di riallocazione all'estero di elementi patrimoniali non adeguatamente coperti dalla disciplina generale dell'art. 166 nella sua versione originaria.**
- Un aspetto che va evidenziato è che **il previgente art. 179, co. 6, Tuir, considerava realizzati a valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale oggetto di trasferimento all'estero che non fossero confluiti in una stabile organizzazione nel territorio, mentre è soltanto il novellato art. 166, Tuir che, richiamando i criteri OCSE, introduce il concetto di "effettiva confluenza" nella s.o.; aspetto questo tutt'altro che secondario per correttamente individuare il punto di sostanziale rottura tra disciplina previgente e disciplina in vigore**.

segue

- **Con il recepimento della Direttiva ATAD**, il Legislatore ha operato una scelta di sistema, accentrando **nell'art. 166, Tuir, l'intera disciplina dell'exit taxation. La norma è stata profondamente riscritta, ampliandone l'ambito applicativo e prevedendo espressamente, tra le altre, le ipotesi di trasferimento di attività da una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato verso l'estero, nonché quelle relative alla perdita del collegamento con il territorio italiano.**

- In questo nuovo assetto, **il comma 6 dell'art. 179, Tuir, è stato abrogato**, non perché ritenuto superfluo**, ma perché il suo contenuto è stato sostanzialmente assorbito e sistematizzato nelle nuove previsioni dell'art. 166, in particolare nelle lettere d) ed e), che disciplinano proprio le ipotesi di fuoriuscita di beni dall'ambito impositivo nazionale anche nell'ambito di operazioni riorganizzative.**

Il contenuto del vigente art. 166, Tuir

Rispetto al dettato normativo precedentemente vigente, così come coordinato dai decreti attuativi dello stesso, le novità più di rilievo sono sintetizzabili come segue:

- l'introduzione di una puntuale casistica con riferimento alle fattispecie oggetto della norma ed estensione della stessa anche alle operazioni straordinarie (art. 166, comma 2, Tuir);
- l'introduzione e la definizione del criterio, rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza, del c.d. valore di mercato, in luogo del c.d. valore normale (comma 4);
- le precisazioni in tema di modalità di utilizzo delle perdite fiscali pregresse conseguite (comma 6);
- il nuovo (ridotto) orizzonte temporale per la rateizzazione, ora di 5 anni anziché 6 e la contestuale abrogazione del regime di sospensione da tassazione (comma 9).

segue

- **Scopo della norma**, quando introdotta, **fu quello di porre un rimedio alla qualificazione dell'operazione di trasferimento all'estero delle imprese e relativa tassazione: alcuni ritenevano l'operazione fiscalmente neutra in quanto non specificamente normata nel contesto del Tuir, altri la assimilavano alla liquidazione, applicandone le relative regole fiscali**.
- La relazione illustrativa all'art. 30 del d.l. n. 41 del 1995 definì la disposizione come "norma di chiusura", vendendosi a creare, per effetto del trasferimento di residenza all'estero, la definitiva interruzione del ciclo impositivo dell'attività aziendale trasferita.
- **L'istituto della exit tax risponde all'esigenza di preservare la potestà impositiva dello Stato italiano sui plusvalori maturati sotto la propria giurisdizione fiscale, quando tali plusvalori rischiano di fuoriuscire dal perimetro impositivo nazionale in conseguenza del trasferimento all'estero della residenza fiscale o di singoli attivi.**
- Nella sua logica di fondo, **la disciplina non colpisce un reddito realizzato attraverso una cessione a terzi, bensì un incremento di valore soltanto "maturato" e imputato fiscalmente nel momento in cui l'Italia perde, in tutto o in parte, il potere di tassarlo. Proprio per questo, l'exit tax si configura come una forma di imposizione su plusvalori latenti, cioè non ancora tradotti in un corrispettivo incassato e, dunque, non qualificabili come valori effettivi e certi in senso economico-contabile.**

segue

- Il d.lgs. 142 del 2018, attuativo della direttiva ATAD, ha sostituito integralmente l'art. 166, Tuir, inserendo l'exit tax in un quadro più organico e più vicino alla matrice europea.
- **La direttiva ATAD, all'art. 5, richiede infatti che il contribuente sia tassato per un importo pari al "valore di mercato" degli attivi trasferiti al momento dell'uscita, al netto del loro valore fiscale.**
- In recepimento di tale criterio, **il nuovo art. 166, Tuir, stabilisce che, nelle varie ipotesi di fuoriuscita, sono imponibili le differenze tra valore di mercato e costo fiscalmente riconosciuto degli attivi, ovvero il valore di mercato complessivo di attività e passività nei casi di trasferimento della residenza o di operazioni straordinarie transfrontaliere.**

segue

- Emerge con tutta evidenza come la disciplina interna, per ragioni di adeguamento a quella europea, sia mutata significativamente in punto di identificazione del criterio di determinazione della base imponibile.
- Nel regime previgente, fondato sul valore normale di cui all'art. 9, Tuir, la quantificazione della plusvalenza latente, pur nella sua natura stimata, risultava ancorata a parametri relativamente oggettivabili e verificabili.
- **Il valore normale, infatti, è definito come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, facendo riferimento — ove possibile — a listini, tariffe, mercuriali o valori medi di mercato**.
- In tale prospettiva, il criterio presentava un collegamento, seppur mediato, con dati osservabili e con dinamiche di mercato effettivamente riscontrabili, offrendo un certo grado di prevedibilità e controllabilità nella determinazione del valore imponibile.

segue

- **Con la riforma introdotta dal d.lgs. 142 del 2018, il passaggio al valore di mercato** — inteso secondo la logica dell'arm's length principle e dei criteri di transfer pricing — **segna invece un'evoluzione verso un modello maggiormente valutativo e ricostruttivo.**
- **Il valore di mercato** non è più semplicemente desunto da medie o riferimenti esterni, ma **è determinato attraverso un processo estimativo che richiede l'applicazione di metodologie complesse (comparables, metodi reddituali, finanziari, ecc.), basate su analisi controfattuali e su assunzioni circa le condizioni che si sarebbero verificate tra parti indipendenti.**
- A tal fine, si fa rinvio alle previsioni del d.m. 14.5.2018 emanato in attuazione dell'art. 110, co. 7, Tuir.
- Ciò ha comportato, secondo quanto chiarito dalla GDF nella Circolare n. 1/2018, pag. 367, il passaggio da una determinazione dei prezzi sulla base di valori "di listino", a cui fa riferimento il citato art. 9, a un procedimento valutativo fondato sull'analisi empirica delle specifiche condizioni economiche delle operazioni, che sono le più diverse e possono essere discrezionalmente selezionate (per esempio, i termini e le modalità di pagamento, la previsione di interessi di mora, gli oneri logistici, il rischio dei resi o dell'invenduto).

segue

- In questa prospettiva, **il richiamo all'arm's length accentua indubbiamente il carattere "virtuale" della base imponibile: il valore tassato non è semplicemente una stima approssimativa di un prezzo di mercato, ma l'esito di un'elaborazione tecnico-economica che presuppone l'individuazione di un mercato ipotetico di riferimento e di transazioni comparabili che, in concreto, potrebbero anche non esistere**.
- Ne deriva che, mentre il "valore normale" rappresentava comunque un ancoraggio a valori determinabili, sia pure in via approssimativa, il "valore di mercato" si caratterizza per una maggiore dipendenza da logiche valutative, con un ampliamento dell'area di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, del possibile margine di incertezza.

Criterio del valore di mercato e plusvalenza unitaria

- **La plusvalenza conseguente al trasferimento all'estero deve essere determinata in modo unitario**, in base al valore di mercato dei componenti dell'azienda o del ramo di azienda non confluiti in una (eventuale) stabile organizzazione italiana.
- Dovrà trattarsi di una "plusvalenza netta", **da determinarsi effettuando una somma algebrica tra i maggiori valori dei beni plusvalenti e i minori valori dei beni minusvalenti.**

segue

- Tale previsione comporta alcuni problemi applicativi nell'ipotesi di beni che, se realizzati autonomamente, potrebbero beneficiare di regimi di favore.
- **A titolo esemplificativo, si pensi al caso delle partecipazioni e del regime di participation exemption: le stesse, se autonomamente considerate, potrebbero, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 87, comma 1 del TUIR, generare plusvalenze imponibili nel limite del 5 per cento**.
- **Con il principio di diritto n. 10/2021, l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che la exit tax deve essere determinata, nella misura ordinaria, sull'intera differenza fra il valore di mercato del complesso aziendale non confluito nella stabile organizzazione in Italia e il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e passività aziendali.**
- Secondo l'Agenzia, **non è quindi possibile applicare la parziale esenzione di cui all'art. 87 Tuir, alla parte di plusvalenze inerente alle partecipazioni comprese nell'azienda.**

La coerenza della disciplina interna con quella unionale

- La disciplina nazionale della exit tax, pur comportando la tassazione di plusvalori latenti e quindi di componenti reddituali non ancora realizzati né certi in senso economico, risulta coerente con la logica e gli obiettivi della direttiva ATAD.
- In particolare, **la direttiva non persegue la finalità di tassare esclusivamente redditi effettivamente conseguiti, bensì quella di contrastare fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento artificioso degli utili tra giurisdizioni.**
- **Come di recente statuito dalla Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza del 26 febbraio 2026, causa C-524/23, l'adozione della suddetta direttiva «si inserisce nel quadro delle attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale, che evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati, di ristabilire la fiducia nell'equità dei sistemi fiscali e di consentire agli Stati membri di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale, attuando a livello dell'Unione le conclusioni dell'OCSE nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (…) tale direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire tali obiettivi».**

segue

- La tassazione anticipata dei plusvalori latenti costituisce, dunque, non un'anomalia del sistema, ma una scelta coerente con la ratio antielusiva e di salvaguardia della base imponibile propria della direttiva, che espressamente prevede (art. 5) l'imposizione sui valori di mercato degli attivi al momento della loro fuoriuscita dal territorio dello Stato.
- La disciplina dell'exit tax, anche nella sua dimensione di tassazione di valori non ancora realizzati, deve essere letta dunque come espressione di un modello impositivo che, in linea con la direttiva ATAD, privilegia l'esigenza di preservare la corretta allocazione della base imponibile tra Stati membri, rispetto al tradizionale criterio della tassazione del reddito effettivamente realizzato.

Possibili sviluppi

- Ciò nonostante, **è opportuno segnalare che l'evoluzione della disciplina della exit tax nel diritto dell'Unione probabilmente andrà incontro a nuovi ripensamenti**, motivati dalla significativa complessità tecnica che la contraddistingue.
- **Come noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a partire dalla sentenza National Grid Indus (C-371/10), ha ritenuto compatibile con la libertà di stabilimento (49-55 TFUE) la tassazione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento della residenza fiscale, a condizione, tuttavia, che il contribuente possa beneficiare di un meccanismo di differimento del pagamento, idoneo a evitare un pregiudizio finanziario immediato in assenza di realizzo.**

segue

- In tale contesto, la disciplina interna italiana, anteriormente al recepimento della direttiva ATAD, si era progressivamente adeguata a tali principi, prevedendo forme di sospensione o rateizzazione dell'imposta. Tuttavia, l'attuazione della direttiva ha segnato un mutamento significativo, dal momento che è stato abrogato il regime di sospensione da tassazione ed è stato ridotto l'orizzonte temporale per la rateizzazione, ora di cinque anni anziché sei.
- Tale evoluzione normativa, pur coerente con il dato letterale della direttiva, **appare oggi suscettibile di una rinnovata valutazione critica alla luce della recente domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-430/25, nella quale viene espressamente rimesso alla Corte UE il quesito se sia compatibile con gli artt. 21 e 45 TFUE una disciplina nazionale che impone la riscossione immediata dell'imposta sulle plusvalenze latenti, ovvero ne consente il pagamento solo rateale entro un termine limitato, anziché differirlo fino alla effettiva cessione dei beni.**

segue

- Sebbene la questione riguardi una ipotesi di exit tax applicata a persone fisiche, essa assume un rilievo sistematico più ampio. Il parametro di riferimento è infatti costituito dalle libertà fondamentali del Trattato, le quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevalgono sul diritto derivato e ne condizionano l'interpretazione. **Ne consegue che anche l'art. 5 della direttiva ATAD non può essere letto nel senso di legittimare discipline nazionali che determinino restrizioni sproporzionate alle libertà di circolazione, ivi inclusa la libertà di stabilimento.**
- **In tale prospettiva, il tema del differimento del pagamento — ritenuto centrale nella sentenza National Grid Indus — riacquista un ruolo determinante, in quanto rappresenta lo strumento attraverso il quale si bilancia la tassazione di valori non realizzati con l'esigenza di non ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali. Per queste ragioni, la progressiva compressione dei meccanismi di differimento potrebbe risultare difficilmente conciliabile con i principi elaborati dalla Corte, ove venga meno proprio quell'elemento — il rinvio del pagamento — che ne aveva originariamente giustificato la compatibilità con il diritto dell'Unione**.

segue

- Per queste ragioni, non può escludersi che, a livello europeo, si assista nel breve periodo a un ripensamento dell'attuale configurazione della exit tax, nella misura in cui l'eliminazione dei meccanismi di sospensione dell'imposizione fino al momento del realizzo possa essere ritenuta sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, ossia la tutela della base imponibile dello Stato di partenza.
- **La sentenza National Grid Indus ha, infatti, in passato valorizzato proprio il differimento dell'imposta quale elemento essenziale per assicurare la compatibilità della disciplina con le libertà fondamentali, sicché non appare implausibile che un sistema fondato su una tassazione anticipata e su un differimento solo limitato possa essere oggetto di una rinnovata valutazione critica in termini di proporzionalità.**
- **Ove tale evoluzione dovesse consolidarsi, essa sarebbe destinata a riflettersi inevitabilmente anche sugli ordinamenti nazionali — tra cui quello italiano — ormai strutturalmente modellati sul quadro normativo unionale, imponendo un adeguamento della disciplina interna in senso maggiormente coerente con i principi elaborati a livello europeo**.